




Sovico, 30/11/2020



MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE
DELL'EMERGENZA COVID19
Aggiornamento al 30/11/2020

Cari concittadini,

rispetto all'emergenza Coronavirus, l'Amministrazione Comunale rende noto che con:

- DPCM del 3/11/2020;
- Ordinanza del Ministro della Salute del 27/11/2020.

Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID- 19, sono vigenti, **dal 29/11/2020, fino al 3/12/2020,** su tutto il territorio regionale, decretato zona arancione, le seguenti misure:

☺ **Obbligo** di indossare la mascherina (o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca) in luoghi chiusi o all'aperto nelle ipotesi in cui non sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Con **esclusione** del predetto obbligo per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

✦ **Obbligo** di mantenere la distanza interpersonale di un metro, l'igiene costante e accurata delle mani.

✦ **Divieto** di uscire dalla propria abitazione per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°C. e per soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus Covid19.

✦ **Vietati** gli spostamenti in entrata ed in uscita dal territorio della Regione Lombardia, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute. Sono **consentiti** gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. È in ogni caso **consentito** il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. E' altresì **consentito** il

U
COMUNE DI SOVICO
Comune di Sovico
Protocollo N. 0012159/2020 del 30/11/2020
Class.: 10.1

transito qualora sia necessario a raggiungere territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.

✦ **Vietati** gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

✦ **Consentiti** gli spostamenti all'interno del proprio comune. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

✦ **Consentito** l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti nonché al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

✦ **Consentito** l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputati alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.

✦ **Consentito**, l'accesso dei bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.

✦ **Consentito** svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori e le persone non completamente autosufficienti.

✦ **Sospese** tutti gli eventi le competizioni sportive fatto eccezione degli eventi a carattere nazionale. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.

✦ **Sospese** le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

✦ **Consentite** l'attività sportiva di base e l'attività motoria svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, con l'interdizione dell'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

- ✦ **Sospeso**, lo svolgimento degli sport di contatto; **sospese** l'attività dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se di carattere ludico-amatoriale.
- ✦ **Consentite** le manifestazioni pubbliche solo in forma statica e mantenendo distanze e misure anticovid, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore.
- ✦ **Sospese** le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.
- ✦ **Sospesi** gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
- ✦ **Sospese** le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- ✦ **Vietate** le feste nei luoghi al chiuso o all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
- ✦ **Vietate** le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
- ✦ **Sospesi** i convegni, i congressi, e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità in distanza.
- ✦ **Consentite** le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
- ✦ **Consentite** nell'ambito della pubblica amministrazione le riunioni in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente **raccomandato** svolgere qualsiasi riunione privata in modalità a distanza.
- ✦ **Consentito** l'accesso ai luoghi di culto nel rispetto delle misure organizzative tali da evitare assembramenti, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
- ✦ **Consentito** lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone, nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni religiose.
- ✦ **Sospese** le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli istituti e luoghi della cultura.
- ✦ **Previsto** lo svolgimento in presenza dell'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i

bambini di età' inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. **Previsto** lo svolgimento dell'attività scolastica e didattica con esclusiva modalità a distanza per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per l'attività didattica che implichi l'uso dei laboratori e quella che interessi particolari situazioni di fragilità, come riconosciute dell'ordinamento scolastico.

✦ **Prevista** la frequenza delle attività formative e curricolari delle Università fermo restando che tali attività potranno proseguire con modalità a distanza.

✦ **Consentite** le attività commerciali al dettaglio a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, gli ingressi dilazionati e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

✦ **Vietata** l'attività, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

✦ **Sospese** le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione di mense e catering continuativo. **Consentita** la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con **divieto** di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

✦ **Aperti** gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

✦ **Obbligo** nei locali pubblici o aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

✦ **Consentite** le attività inerenti i servizi alla persona.

✦ **Garantiti** i servizi bancari, finanziari e assicurativi, nonché le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, nel rispetto delle norme igienico e sanitarie.

✦ **Consentito** a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione di quello scolastico dedicato, un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.

Misure igieniche

- a) lavarsi spesso le mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

**SOLO SE SEI IN QUARANTENA E HAI NECESSITA' DI MEDICINALI E
GENERI ALIMENTARI CONTATTA**

il seguente numero **039/2075074**

o invia una mail a protezionecivile@comune.sovico.mb.it

**Fino a nuove disposizioni gli UFFICI COMUNALI saranno chiusi al pubblico fatto
salvo appuntamento telefonico: 039/207501**

Qualsiasi ulteriore informazione verrà tempestivamente comunicata anche tramite il sito del Comune di Sovico www.comune.sovico.mb.it

Resto a disposizione e saluto tutti cordialmente.


IL SINDACO
Barbara Magni


COMUNE SOVICO
Piazza A. Riva 10 – Sovico MB
Tel. 039 20.75.033
Fax 039 20.75.045

Sede legale:
Piazza A. Riva 10
20845 SOVICO MB
Codice Fiscale: 00866640154
Partita Iva : 00698320967

Tel. Centralino: 039 20.75.01
Fax 039 20.75.045
Email: protocollo@comune.sovico.mb.it
Posta certificata :
comune.sovico@pec.regione.lombardia.it
www.comune.sovico.mb.it